



COMUNE DI FERRAZZANO

Provincia di Campobasso

GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE ORIGINALE

n. 13 del 15-02-2017

OGGETTO: D.LGS.81/2008 E S.M. NOMINA MEDICO COMPETENTE -PROVVEDIMENTI

In data 15-02-2017 alle ore 08:40 nella sale delle adunanze del Comune, convocata, la Giunta Comunale si è riunita nelle persone seguenti:

	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Partecipazione</i>
1	CERIO ANTONIO	SINDACO	Presente
2	D'ALESSIO ALESSANDRO	VICE SINDACO	Presente
3	SFORZA VINCENZO	ASSESSORE	Assente
4	MONTANARO PASQUALE	ASSESSORE	Presente
5	DE RENSIS FEDERICA	ASSESSORE	Assente

PRESENTI: 3 - ASSENTI: 2

Partecipa il Segretario Comunale MARIA STELLA ZAPPITELLI che provvede alla redazione del presente verbale.

Constatato il numero legale degli intervenuti, ANTONIO CERIO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta invitando a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Punto all'ordine del giorno n. 3

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione da parte del responsabile del servizio:

Premesso:

che il D.Lgs. n.626/94 come sostituito dal D.Lgs. 81/2008 ha reso obbligatorie per gli enti pubblici significative innovazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;

che al datore di lavoro, individuato nella persona del Responsabile dell'Ufficio tecnico comunale, ing. Nicola Cefaratti, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 09/04/2008 n. 81, vengono attribuiti una serie di obblighi penalmente sanzionabili, prima fra tutti quello di procedere alla valutazione dei rischi derivanti dall'attività, individuando le misure da adottare e programmare per l'attuazione;

dato atto che, con delibera della Giunta comunale n. 23 del 26/03/2014 si conferiva l'incarico di medico competente per gli adempimenti di cui al D. Lgs. N. 626/1994 e del D. lgs. 81/2008 e s.m. dott. Saverio A. Cafasso con studio in Bojano alla Via Campi Marzi s.n.c. il quale si era dichiarato disponibile ad accettare l'incarico dietro corrispettivo di €. 1.000,00 oltre cassa previdenza;

con il predetto professionista veniva sottoscritta la convenzione in data 30/04/2014;

visto che occorre provvedere agli adempimenti prescritti dalla precitata normativa;

ritenuto dover conferire incarico allo stesso professionista il quale si è dichiarato disponibile ad assumere l'incarico alle medesime condizioni economiche;

vista lo schema di "*Contratto di Prestazione d'Opera*" per l'incarico in oggetto allegato alla presente;

visto il D.Lgs. 81/2008;

visto l'art. 36 del D. lgs. n. 50/2016;

ritenuto inoltre dover provvedere alla individuazione del Datore di lavoro, come definito dall'art. 2 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 81/2008;

visto l'articolo 48, comma 3, del T.U. EE.LL.;

visto il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'articolo 49 del T.U. EE.LL.;

visto il parere in ordine alla regolarità contabile espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'articolo 49 del T.U. EE.LL.;

Visto il parere espresso dal Responsabile del servizio sotto il profilo della copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153 c. 5 del D. lgs. 18/08/2000 n. 267;

con votazione unanime espressa nelle forme di legge

DELIBERA

Di individuare, datore di lavoro, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 09/04/2008 n. 81, il Responsabile dell'Ufficio tecnico comunale, ing. Nicola Cefaratti,

Di nominare, per le motivazioni esposte in premessa, quale medico competente, per la sorveglianza sanitaria, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, al dott. Saverio A. Cafasso con studio in Bojano alla Via Campi Marzi s.n.c. dando atto che il professionista in questione risulta essere in possesso dei requisiti richiesti dal medesimo decreto legislativo.

Dare atto che il compenso per le prestazioni in oggetto è fissato in €. 1.000,00 oltre cassa previdenza del 2%;

Di stabilire che l'incarico suddetto avrà durata annuale a far data dalla sottoscrizione della convenzione fatta salva la facoltà di recesso di ciascuna delle parti per gravi inadempienze contrattuali.

Di approvare, lo schema di "Contratto di Prestazione d'Opera" di cui all'allegato "A", per farne parte integrante e sostanziale.

Di dare mandato all'ufficio preposto di attivarsi per i provvedimenti di competenza e all'impegno di spesa per il periodo di riferimento della consulenza.

Di trasmettere in elenco la presente delibera, contestualmente all'affissione all'albo pretorio, ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267/2000.

Di dichiarare, ad unanimità di voti, il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del T.U. EE.LL.

COMUNE DI FERRAZZANO

Provincia di Campobasso

SCRITTURA PRIVATA

CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO PER LO SVOLGIMENTO

DELLE FUNZIONI DI MEDICO COMPETENTE

L'anno duemiladiciassette il giorno del mese di presso il Comune di Ferrazzano

TRA

Il Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Ferrazzano ing. Nicola Cefaratti , individuato come Datore di lavoro ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 09/04/2008 n. 81, il quale interviene al presente atto in rappresentanza, in nome e per conto del Comune di Ferrazzano, con sede in Ferrazzano alla Piazza Spensieri n. 19, C.F. 00170690705

E

Il Dott. nato a il residente in alla vian. . . .
C.F.....

il quale interviene in qualità di "Medico Competente", come definito dall'art. 2 comma 1 lett. h) del D. Lgs. 09/04/2008 n. 81, di seguito denominato anche "Professionista"

PREMESSO

che a seguito della entrata in vigore del D. Lgs. n. 626/94, come modificato dal D. Lgs. 242/96, ogni datore di lavoro è tenuto, tra l'altro, a nominare il Medico Competente per gli adempimenti inerenti la sorveglianza sanitaria, per la collaborazione alla redazione del "documento di valutazione del rischio", nonché per l'attività di formazione ed informazione del personale; che ora le norme in materia di sorveglianza sanitaria risultano trasfuse, con modifiche, nel D. Lgs. 09/04/2008 n. 81, che raccoglie in unico testo legislativo le norme in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

che con deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 07/04/2010 è stato individuato il Datore di lavoro, come definito dall'art. 2 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 81/2008 il quale è stato confermato con delibera di G.C. n. 6 del 15/02/2017;

che con delibera della giunta comunale n.del è stato conferito l'incarico di "Medico Competente" al Dott. con studio in alla Vian.;

che è intenzione delle parti come sopra costituite tradurre in formale contratto la reciproca volontà di obbligarsi;

TUTTO CIÒ PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

ART. 2

(Sorveglianza sanitaria)

Il Dott. in qualità di Medico Competente, nei termini temporali previsti dalla normativa vigente, si impegna ad effettuare, nei confronti dei dipendenti del Comune di Ferrazzano la sorveglianza sanitaria, di cui all'art. 41 del D. Lgs. 81/2008, attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici, ed in particolare:

1. visita medica preventiva, intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alle mansioni specifiche cui sono destinati;
2. visite periodiche per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica ed al lavoro, secondo la periodicità prevista dalla legge, fatto salvo quanto previsto nel terzo e quarto periodo del comma 2 lett. b) del D. Lgs. 81/2008;
3. visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
4. visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
5. visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
6. ogni altro compito e funzione prevista dal D. Lgs. 81/2008 o da altri testi normativi.

Gli accertamenti suddetti possono necessitare di indagini diagnostiche ed esami clinici e biologici mirati al rischio ritenuti necessari dal Medico Competente che, se non effettuati personalmente dal Professionista, su sua prescrizione e previa autorizzazione e impegno di spesa da parte del Datore di lavoro, l'Ente provvederà, sempre su sua prescrizione, a far eseguire a medici specialistici o ad enti o società esterni convenzionati, sopportandone gli oneri.

Le prestazioni di cui al presente articolo e quelle di cui al successivo articolo sono rese nei confronti di tutti i lavoratori che, durante il periodo di vigenza della presente Convenzione, svolgono una attività lavorativa presso il Comune di Ferrazzano come definiti dall'art. 2 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 81/2008.

Sia per le prestazioni indicate nel presente articolo che per quelle indicate nell'articolo successivo, il Professionista potrà avvalersi, per casi debitamente motivati, di particolare complessità ed estranei alla sua specializzazione, della collaborazione di medici specialisti convenzionati con il Datore di lavoro che ne sopporterà gli oneri, previa autorizzazione sottoscritta dal medesimo.

ART. 3

(Ulteriori prestazioni del Medico Competente)

Il Medico Competente, così come previsto dal D. Lgs. 81/2008 e, in particolare dall'art. 25, oltre a quanto previsto nel precedente articolo, dovrà svolgere presso la sede del Comune di Ferrazzano anche altri compiti ed in particolare:

1. collaborare con il Datore di lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione di cui all'art. 38 del D. Lgs. 81/2008, anche ai fini della programmazione della sorveglianza sanitaria, sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione del Comune di Ferrazzano e delle situazioni di rischio, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psicofisica dei lavoratori;
2. istituire, aggiornare e conservare, sotto la propria responsabilità, per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, una cartella sanitaria e di rischio, custodita presso il Datore di lavoro, con salvaguardia del segreto professionale;
3. fornire informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti patogeni con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti, nonché consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso, fornendo informazioni riguardo la necessità di conservazione;
4. fornire altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai Rappresentanti per la Sicurezza;
5. informare ogni lavoratore controllato dei risultati degli accertamenti sanitari effettuati e, a richiesta dell'interessato, rilasciargli copia della documentazione sanitaria;
6. comunicare, in occasione delle riunioni di cui all'art. 35 del D. Lgs. 81/2008, ai Rappresentanti per la Sicurezza, i risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati, fornendo indicazioni sul significato di detti risultati;
7. congiuntamente al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi, visitare gli ambienti di lavoro almeno due volte all'anno e partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione ai lavoratori i cui risultati gli saranno forniti con tempestività ai fini delle valutazioni e dei pareri di competenza;
8. collaborare con il Datore di lavoro alla predisposizione del servizio di primo soccorso di cui all'art. 45 del D. Lgs. 81/2008;
9. organizzare e tenere un corso di formazione di primo soccorso in favore dei lavoratori che verranno designati ai sensi dell'art. 43 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 81/2008;
10. collaborare all'attività di formazione ed informazione di cui al capo III sez. IV del D. Lgs. 81/2008;
11. consegnare al Datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, fornendogli le informazioni riguardo la necessità della sua conservazione;
12. inviare all'ISPEL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti nel D. Lgs. 81/2008, alla cessazione del rapporto di lavoro.

ART. 4

(Corrispettivi)

Il corrispettivo per le prestazioni in oggetto della presente Convenzione è stabilito in annui €. (.....) oltre Cassa previdenza del 2%;.

Nel caso di effettuazioni di indagini diagnostiche ed esami clinici e biologici direttamente da parte del Medico Competente, il compenso da corrispondere è negoziato tra Datore di lavoro e Medico Competente. Gli accertamenti potranno essere effettuati solo previa acquisizione di autorizzazione sottoscritta dal Datore di lavoro.

ART. 5

(Modalità di fatturazione e termini di pagamento)

I compensi relativi alle prestazioni, oggetto della presente Convenzione, verranno pagati al Professionista semestralmente a seguito di rilascio di regolare fattura; le fatture relative alle prestazioni suddette, saranno emesse nei confronti del Comune di Ferrazzano con cadenza semestrale; Il Comune di Ferrazzano provvederà alla liquidazione entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, previa verifica della regolarità della prestazione.

ART. 6

(Durata)

La presente Convenzione ha durata annuale, decorrente dalla data di sottoscrizione della presente convenzione.

ART. 7

(Obbligatorietà della Convenzione)

La presente Convenzione, dalla data della sottoscrizione, sarà vincolante per le parti .

Per motivate ragioni il Datore di lavoro si riserva la facoltà di risolvere, in qualsiasi momento, la presente Convenzione, qualora lo ritengano necessario nell'interesse dell'Amministrazione, previo pagamento delle prestazioni già eseguite.

ART. 8

(Responsabilità ed obblighi derivanti dai rapporti di lavoro)

Il Medico Competente si impegna a svolgere la propria attività secondo i principi della medicina del lavoro e del codice etico della Comunità Internazionale di salute occupazionale.

Tutte le prestazioni devono essere svolte con oneri a carico del Medico Competente, con esclusione di quelle che la presente Convenzione o il D. Lgs. 81/2008 pongono a carico del datore di lavoro.

Il Dott., in qualità di Medico Competente, dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni o di danni arrecati, eventualmente, alle persone alle persone od alle cose dell'Amministrazione, in dipendenza di manchevolezze e negligenze nell'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente Convenzione.

ART. 9

(Controversie)

In caso di controversie dipendenti dall'esecuzione delle prestazioni, la competenza giudiziaria è quella del Tribunale di Campobasso

ART. 10

(Oneri fiscali)

Sono a carico del Medico Competente, nello specifico del Dott. tutte le spese contrattuali relative alla presente Convenzione e tutti gli oneri fiscali, ad eccezione di quelli per i quali sussiste l'obbligo legale di rivalsa.

Il presente atto sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 5 e 40 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131, con spese a carico del Professionista.

ART. 11

(Incompatibilità)

Il Professionista dichiara, sotto la sua responsabilità, di non trattenere rapporti di lavoro con amministrazioni pubbliche che implicino incompatibilità con lo svolgimento delle funzioni di Medico Competente di cui alla presente Convenzione.

ART. 12

(Domicilio)

Per quanto concerne l'incarico affidatogli, il Professionista eleggerà domicilio presso il Comune di Ferrazzano

ART. 13

(Riservatezza e segreto d'ufficio)

Le notizie relative all'attività in oggetto di conoscenza del Medico Competente e del personale da lui eventualmente incaricato per le attività accessorie in relazione all'esecuzione degli impegni contrattuali non debbono, in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né possono essere utilizzate per fini diversi da quelli contemplati nel presente atto.

In caso di acclamata responsabilità personale, il Medico Competente dovrà allontanare l'operatore che è venuto meno all'obbligo della riservatezza, fatto salvo l'esercizio di eventuali azioni amministrative, civili o penali.

ART. 14

(Compiti del Datore di lavoro)

Il Datore di lavoro si impegna:

- a) a facilitare in ogni modo l'opera del Medico Competente;
- b) a provvedere, nei tempi richiesti, all'esecuzione di qualsivoglia adempimento di sua competenza preordinato all'esecuzione dei compiti del Medico Competente, quali in particolare quelli di cui all'art. 18 comma 2 del D. Lgs. 81/2008;
- c) ad effettuare nei termini convenuti il pagamento dei corrispettivi dell'incarico.

ART. 15

(Controlli)

Il Datore di lavoro si riserva il diritto di eseguire in ogni momento, a sua cura e spese, verifiche e controlli sull'operato del Medico Competente, al fine di accertare il puntuale e regolare espletamento dell'incarico.

Eventuali rilievi o contestazioni saranno notificate al Professionista con raccomandata postale e potranno dar luogo ad applicazione di penali pari a € 50,00 qualora il Professionista non produca giustificazioni nel termine assegnato, ovvero essi siano giudicati infondati in tutto o in parte. Resta ferma la facoltà di risolvere la presente Convenzione per inadempimento agli obblighi convenzionali.

ART. 16

(Esecuzione della Convenzione)

L'esecuzione della Convenzione è regolata dalle clausole del presente atto che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra il Dott. (Medico Competente) e il (rappresentante del Comune). Per tutto quanto non espressamente previsto, le parti rinviano al Codice Civile, alle disposizioni già emanate in materia di contratti di diritto privato, ove applicabili, e al D. Lgs. 09/04/2008 n. 81.

Il presente atto è redatto in unico originale in bollo e consta di n. 3 (tre) pagine.

Letto, approvato e sottoscritto dalle parti in segno di completa accettazione.

IL MEDICO COMPETENTE

IL DATORE DI LAVORO

RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

parere espresso in merito alla regolarità contabile:

Favorevole

Li', 15-02-2017

IL RESP. SERVIZIO FINANZIARIO
MAGLIANO GABRIELLA

T.U.E.L. 267/2000 ART. 49
parere espresso in merito alla regolarità tecnica:
Favorevole
Li', 15-02-2017

IL RESP. SERVIZIO TECNICO
CEFARATTI NICOLA

T.U.E.L. 267/2000 ART. 49
parere espresso in merito alla regolarità tecnica:
Favorevole
Li', 15-02-2017

IL RESP. SERVIZIO FINANZIARIO
MAGLIANO GABRIELLA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
CERIO ANTONIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
ZAPPITELLI MARIA STELLA

Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69) ed è stata compresa nell'elenco N. 1710 dell'anno delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125 del T.U. n. 267/200) in data 21-03-2017.

Ferrazzano,00-00-0000

IL SEGRETARIO COMUNALE
ZAPPITELLI MARIA STELLA

| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 15-02-2017 perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000.

Ferrazzano, 00-00-0000

IL SEGRETARIO COMUNALE
ZAPPITELLI MARIA STELLA

| | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 15-02-2017 per il decorso termine di 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma3, del D.Lgs. 267/2000.

Ferrazzano, 15-02-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
ZAPPITELLI MARIA STELLA